



SENT. 223/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita	Loreto	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Nicola	Ruggiero	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59471 del Registro di Segreteria,
promosso dal sig. OMISSIS(OMISSIS), nato a OMISSIS, il OMISSIS,
rappresentato e difeso, giusta mandato allegato all'atto d'appello,
dall'Avv. Ezio Maria Zuppardi, con il quale elettivamente domicilia in
Roma, alla Via Sistina, n. 121, presso lo studio dell'Avv. Giovanna
Corrias Lucente e all'indirizzo p.e.c.

eziomariazuppardi@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

1) INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale
Pensioni, con sede in Roma, alla via Ciriaco De Mita n. 21 ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29,
unitamente agli Avvocati Sergio Preden
(avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri



SENT. 223/2024

(avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo

(avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e Antonietta Coretti

(avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), dai quali è

rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto d'appello;

2) Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -

Direzione centrale per i servizi di ragioneria Ufficio VII

trattamento pensioni e previdenza, in persona del Dirigente p.t.

con sede in Roma, alla Via del Castro Pretorio n. 5, p.e.c.

dipps018.1700@pecps.interno.it

avverso

la sentenza n. 511/2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione

Campania, depositata in data 21 maggio 2021.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 giugno 2024, con

l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice

Cons. Maria Cristina Razzano, l'Avv. Ezio Maria Zuppari per

l'appellante, l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellato;

nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha rigettato il ricorso

promosso dall'odierno appellante per sentir accertare, nei confronti

dell'INPS e del Ministero dell'Interno, il suo diritto al ripristino del



trattamento pensionistico ordinario, revocato a seguito di procedimento disciplinare conclusosi con la destituzione.

Con atto depositato in data 18 novembre 2021, ritualmente notificato, il soccombente ha promosso appello, lamentando:

1. *“Error in iudicando - violazione dell’art.3 della Costituzione, violazione dei principi in materia di parità di trattamento e non discriminazione. Difetto di motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza.”*

L'appellante richiama la giurisprudenza contabile in virtù della quale l'efficacia retroattiva del provvedimento di destituzione sul piano pensionistico è condizionata alla contestuale pendenza, al momento della cessazione dal servizio, o del procedimento penale o di quello disciplinare, e al fatto che il procedimento in quel momento pendente si concluda con un provvedimento di destituzione o di interdizione dai pubblici uffici. Nella vicenda de qua tale condizione sarebbe assente; infatti, il procedimento penale, unico procedimento pendente alla data della cessazione dal servizio (20 ottobre 2011), si è concluso con sentenza del OMISSIS, con la quale la Corte di Appello di Roma ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione di tutti i capi d'imputazione, revocando le pene accessorie disposte; pertanto, l'esito del procedimento penale non ha comportato la perdita di grado o l'interdizione dai pubblici uffici. Altresì, al momento della cessazione dal servizio, nei confronti del sig. OMISSIS non sarebbe stato intrapreso alcun procedimento disciplinare che, invece, è stato avviato solo in data 31/10/2016 con



notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il primo giudice avrebbe ingiustamente ritenuto inapplicabile alla questione in esame la menzionata giurisprudenza, sostenendo che questa fosse di esclusiva pertinenza del personale appartenente alle Forze Armate e non estendibile al personale appartenente alla Polizia di Stato, nonostante che, sotto il profilo fattuale, procedurale e degli effetti del provvedimento disciplinare le questioni fossero assolutamente identiche. Tale posizione si sostanzierebbe in una chiara violazione del principio di eguaglianza e parità di trattamento.

2. "Error in iudicando - violazione dell'art.3 della Costituzione, violazione dei principi in materia di non discriminazione e parità di trattamento. Motivazione illogica, contraddittoria ed erronea. Travisamento. Violazione del principio di legalità. Falsa applicazione dell'art.9 della L. 19/1990 e del T. U. n.3/1957. Violazione degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 737/1981".

Il primo giudice avrebbe inoltre errato nell'applicazione della normativa di settore. Correttamente in altri pronunciamenti sarebbe stata rilevata l'assenza di una normativa che prevede la caducazione del trattamento previdenziale tra gli effetti attribuiti dalla legge ai provvedimenti disciplinari che interessano gli appartenenti alla Polizia di Stato, con la conseguente violazione del principio di legalità. A tal proposito, avrebbero dovuto valorizzarsi gli artt. 7 e 8 del DPR 737/1981, che disciplinano gli effetti del provvedimento di destituzione per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato, senza prevedere la caducazione retroattiva del trattamento pensionistico.



Il potere di revoca del trattamento pensionistico da parte dell'Amministrazione dovrebbe necessariamente essere sottoposto a una stretta applicazione del principio di legalità, questo in considerazione dei gravi effetti negativi che comporta il provvedimento di destituzione nei confronti del destinatario. Per gli appartenenti alla Polizia di Stato, l'art 8 comma 2° del DPR 737/1981, poi, rinvia alla legislazione statale in materia pensionistica, cioè a quella valevole per i dipendenti civili e militari dello Stato. Risulterebbe, quindi, applicabile al caso in esame l'art. 191 del DPR 1092/1973 che fa decorrere l'attribuzione del diritto alla pensione dalla data di cessazione dal servizio del dipendente pubblico (per il sig. OMISSIS, il decreto del Capo della Polizia n. OMISSIS del OMISSIS fissa quale data di cessazione dal servizio il 20 ottobre 2011, data alla quale il ricorrente *“aveva maturato i requisiti per l'attribuzione del trattamento pensionistico”*); nonché l'art. 42, comma 2, del DPR 1092/1973 che attribuisce, anche in caso di destituzione, il diritto alla pensione al dipendente che abbia compiuto almeno venti anni di servizio effettivo (l'appellante cessava dal servizio con 28 anni, 8 mesi e 20 giorni di anzianità).

È lo stesso giudice di prime cure ad affermare nel provvedimento impugnato che la norma da lui citata (L. n. 19/1990) *“non ha previsto specifiche disposizioni in ordine ai rapporti tra la sospensione cautelare ed il provvedimento di destituzione e non ha disciplinato gli effetti del provvedimento disciplinare”* (Cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) e, proprio per questo, fonda la propria decisione sul



Testo Unico n. 3 del 1957 (si presume, poiché non citati, negli artt. 91 e 92) che, comunque, non regola il rapporto tra sospensione cautelare applicata a seguito di avvio di un procedimento penale e il provvedimento di destituzione. L'unica ipotesi in cui il legislatore regola la continuità degli effetti tra sospensione cautelare e procedimento disciplinare è l'art. 92; in tal caso, però, ragionevolmente impone all'Amministrazione di attivare il procedimento disciplinare entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, pena la revoca degli effetti di tale atto. Nel caso di specie, il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato 13 anni dopo la comunicazione del provvedimento di sospensione.

3. *“Error in iudicando - violazione dell’art.3 della Costituzione, difetto assoluto di motivazione. Omessa pronuncia. Violazione dei criteri di logicità e ragionevolezza. Violazione del principio di legalità. Falsa applicazione dell’art.9 della L. 19/1990 e del T. U. n.3/1957”.*

Il Giudice territoriale avrebbe, infine, mal interpretato la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2002, ritenendo che in essa sarebbe stato affermato il principio per cui gli effetti di un provvedimento disciplinare adottato all'esito di un procedimento disciplinare che non era pendente né alla data di cessazione dal servizio del dipendente, né durante il periodo di sospensione cautelare, né durante il procedimento penale che ha interessato il dipendente, retroagirebbero comunque alla data dell'inizio del primo periodo di sospensione cautelare. Ebbene, da una attenta lettura della decisione, sarebbe evidente che il giudice



amministrativo non affermerebbe in nessun punto la legittimità della tesi prospettata dal giudice di primo grado, ma si concentrerebbe sulla discrezionalità dell'Amministrazione di attivare o meno un procedimento disciplinare successivamente a una sentenza di condanna che interessi il dipendente. In realtà, i due istituti (sospensione cautelare e procedimento disciplinare) sarebbero del tutto distinti e non sussisterebbe il nesso né funzionale né, nella fattispecie, temporale.

Conclude per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza con la declaratoria del diritto dell'appellante al ripristino del trattamento pensionistico.

Con memoria depositata in data 28.05.2024 si è costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto il rigetto del gravame. Quanto alla prima censura, ricorda il differente regime tra i corpi militari e quelli ad ordinamento civile, anche in relazione alla retroattività del provvedimento di destituzione: diversità più volte ritenuta compatibile con la Costituzione (cfr. sentt. n. 33/2023 e 270/2022).

In merito alla seconda censura, rimarca che la tesi sostenuta dalla Sezione prima d'appello nella sentenza n. 379/2018 è stata superata (con sentenza n. 130/2022 della medesima prima Sezione). In quell'occasione il Collegio avrebbe infatti osservato che, a mente del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli effetti del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio si producono, *ex tunc*, dal momento dell'inizio della sospensione cautelare (cfr., fra le altre, Consiglio di



Stato, Sez. VI, sent. n. 5907/2005). Pertanto, poiché la cessazione dal servizio nel caso di specie è da datare al maggio 2003 (inizio della sospensione cautelare), la verifica della sussistenza del diritto a pensione deve essere condotta alla stregua delle condizioni di fatto e di diritto vigenti alla ripetuta data. Incontestato che a quella data non ricorrevano i presupposti fondanti il diritto ad alcun trattamento, la sentenza impugnata secondo l'INPS merita integrale conferma.

Sarebbe del pari infondata la linea censoria con la quale si lamenta, oltre alla pretesa applicabilità della normativa propria del personale militare, la pretesa inerzia dell'Amministrazione nell'adozione del provvedimento disciplinare. Al riguardo sarebbe dirimente notare che una tale doglianza si sarebbe dovuta spendere in sede di impugnazione del provvedimento disciplinare dinanzi al Giudice amministrativo. In questo conteso, per contro, non potrebbe certo essere sindacata la legittimità dell'uso del potere disciplinare da parte del Ministero, trattandosi piuttosto solo di verificare gli effetti che il relativo provvedimento, qui incensurabile, ha proiettato sul diritto a pensione.

Con memoria depositata in data 6 giugno 2024 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno che si è riportato alle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, delle quale ha condiviso il fondamento e ha concluso per il rigetto del gravame.

All'udienza odierna, sentite le parti, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, ne hanno chiesto l'accoglimento, la causa



è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sul ripristino del trattamento pensionistico erogato all'appellante alla data del congedo, a titolo di "cessazione dal servizio per inidoneità", poi revocato a seguito di destituzione con decorrenza dalla data della prima sospensione dal servizio (8 maggio 2003).

2. Il primo motivo di censura è senz'altro infondato.

Non v'è dubbio che i principi affermati anche da questa Sezione (II Sez. centr. app, sent. n. 47/2021; id. sent. n. 640/2018; id. sent. n. 391/2017) e richiamati dall'appellante, trovino applicazione in relazione ai corpi a ordinamento militare per i quali l'art. 37 della legge 599/2014 (poi ripreso dall'art. 923, comma 5, del d.lgs. 66/2010 - Codice dell'Ordinamento Militare) stabilisce - come ricordato dal Giudice di prime cure - che il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dalla normativa di settore, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare, specificando che *"qualora il procedimento (penale o disciplinare) si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta"*. Lo stesso tenore letterale della citata disposizione



pone una chiara equivalenza tra procedimento penale e procedimento disciplinare ai fini della “perdita del grado” quale causa giustificativa della cessazione dal servizio permanente del sottoufficiale, purché pendenti alla data della detta cessazione. Correttamente, il primo Giudice ha ricondotto il caso in esame alla disciplina contenuta nel D.P.R. 737/1981 *“Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”* e, in particolare: all’art. 9, comma 2, che prevede, tra l’altro, la sospensione cautelare dal servizio; all’art. 8 che, nei casi di destituzione, stabilisce che *“il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia”*; all’art. 10 che prevede che gli effetti della sospensione cautelare dal servizio *“sono regolati dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3”*. Alcuna disparità di trattamento è da ravvisarsi nel fatto che il corpo di polizia sia assoggettato al regime proprio del personale civile, in considerazione del pacifico orientamento del Giudice delle leggi che, chiamato a dirimere questioni di analogo tenore, ha sempre ritenuto che il differente regime, anche pensionistico, riservato alla Polizia di Stato rispetto alle Forze Armate a ordinamento militare non leda il principio di uguaglianza, ma trovi razionale giustificazione nelle obiettive diversità sostanziali che connotano i due sistemi (cfr. sentt. n. 33/2023 e 270/2022), come correttamente evidenziato dall’INPS appellato.



3. Destituito di fondamento si appalesa anche il secondo motivo di doglianza.

In primo luogo, non v'è dubbio che la sospensione cautelare sia di per sé un provvedimento di natura "disciplinare". L'art. 1 del richiamato D.P.R. 737/1081 – in pieno ossequio ai principi di tassatività, proporzionalità e obbligo di motivazione – individua i comportamenti sanzionabili ("L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare"), le singole sanzioni (1) richiamo orale; 2) richiamo scritto; 3) pena pecuniaria; 4) deplorazione; 5) sospensione dal servizio; 6) destituzione), enunciate secondo un ordine di crescente gravità, e i criteri per la relativa graduazione ("Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio"), imponendo in chiusura l'onere della motivazione ("Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato").

In secondo luogo, l'art. 9 del D.P.R. 737/1981 cit. pone la sospensione cautelare in stretta connessione con la pendenza di un procedimento penale, distinguendo tra sospensione obbligatoria (quando "L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi,



comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio”) e sospensione facoltativa (“Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende). E, tuttavia, “quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione” (art. 9 comma 4) e, in questo caso, “Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare può essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare”.

Nel caso di specie non è stato possibile applicare quest'ultima disposizione per mere ragioni contingenti, in quanto la sentenza di condanna penale di primo grado è intervenuta nel OMISSIS - con sentenza n. OMISSIS, il Tribunale di Roma condannava il OMISSIS alla pena di anni 5 di reclusione, irrogando la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro – quando era già stato consumato il massimo periodo di sospensione cautelare previsto



dall'art. 9, comma 2, della legge 19/1990. La norma, nell'abrogare l'istituto della "destituzione di diritto", ne ha generalizzato la facoltatività all'esito del procedimento disciplinare che, a sua volta, *"deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni"*. Al tempo stesso ha previsto che, quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo, comunque, non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.

La norma in questione intende contemperare gli interessi dell'Amministrazione con quelli del dipendente, attuando il principio di proporzionalità della misura cautelare, riconducibile all'art. 3 della Costituzione (Corte cost., 3.5.2002 n. 145), ma senza escludere la possibilità di ulteriori misure cautelari (Cons. St., sez. VI, 28.12.2000 n. 7025), come anche di successivo licenziamento con effetto retroattivo, senza che quest'ultimo debba comportare la corresponsione di differenze retributive nei confronti del dipendente che non abbia prestato servizio per fatto a lui imputabile (Cons. St., sez. VI, 29.9.1998 n. 1322, n. 2916/2006 e n. 4393/2013).

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dal quadro normativo emerge un chiaro collegamento sia temporale sia funzionale tra sospensione e destituzione. La misura cautelare, se da un lato mira a evitare che, nel corso del procedimento penale,



permanga in servizio il poliziotto che si sia macchiato di illeciti gravi, contrassegnati da condotte *prima facie* incompatibili con i doveri di “onore e disciplina” di stretta derivazione costituzionale (art. 54 Cost.), dall’altro risulta funzionale pure al provvedimento “definitivo” rappresentato dalla destituzione. In tale ottica, l’art. 7, nell’offrire una precisa nozione di “destituzione” – consistente nella cancellazione dell'appartenente dai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio – richiama, tra i possibili motivi di adozione del detto provvedimento, anche la “*reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari*” (comma 1, n. 6), stabilendo, peraltro, che “*La destituzione è inflitta con le stesse modalità previste per la sospensione dal servizio*”.

A ciò si aggiunga l’ultrattività della misura cautelare, purché consumata nell’arco temporale di un quinquennio, nella fase di prosecuzione o inizio del procedimento disciplinare espressamente disciplinata dall’art. 9 comma 2, l. n. 19/1990 cit.

Tali conclusioni si pongono nel solco di quelle espresse dalla giurisprudenza contabile maggioritaria, alla cui stregua la sanzione disciplinare espulsiva – nella cui ampia categoria rientra indubbiamente la destituzione comminata dall’art. 8, lettera b) del d.P.R. n. 737/1981 – retroagisce al momento dell’adozione della sospensione cautelare (in tal senso, Sez. I App, sent. n. 159/2017,



nn. 50/2020, 350/2020, 130/2022), in adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis* CdS., Sez. VI, sent. n. 487/2002). È stato condivisibilmente osservato (sent. 350/2020) che la ragione principale dell'effetto retroattivo consiste nella particolare natura della sospensione cautelare, *"i cui effetti provvisori e interinali sono destinati a venir rimossi dal provvedimento definitivo"* (CdS., Sez. VI, sent. n. 487/2002, cit.). La tesi recepita dalla maggioranza degli arresti sul tema non può essere scalfita dall'opposta soluzione - adottata dalla Sezione Prima centrale giurisdizionale d'appello con la sentenza n. 379/2018 - fondata sull'assunto per cui manca, nell'ordinamento della Polizia di Stato, una previsione che contempli la caducazione del trattamento pensionistico degli appartenenti alla stessa per effetto di una sanzione disciplinare, inflitta successivamente alla cessazione dal servizio, con conseguente applicabilità dell'art. 191 del d.p.r. n. 1092/1973 che fa decorrere la pensione dalla data della cessazione dal servizio del dipendente.

Non solo deve darsi atto che *"nel nostro ordinamento non esiste una norma esplicita, né un principio specifico in forza del quale possa sostenersi che un trattamento previdenziale in godimento non possa mutare in peius ovvero possa essere revocato in presenza di sopravvenute evenienze normative o fattuali. Deve invero affermarsi il principio contrario secondo il quale i trattamenti previdenziali possono, entro i limiti della ragionevolezza, essere modificati in presenza di normativa sopravvenuta ovvero, come nel caso concreto, per il sopravvenire di un provvedimento con efficacia ex tunc (cfr., sul punto,*



Corte cost., 12 novembre 2002, n.446; Cons. Stato, Sez. IV, 17.05.2012, n.2849) così come affermato dalle pronunce dei giudici contabili sopra riportate, ma soprattutto deve darsi atto che costituisce ormai *jus receptum* quanto affermato dal primo giudice, ossia che *“Il provvedimento disciplinare di licenziamento (o destituzione) è infatti normalmente ritenuto atto ad efficacia retroattiva, quando siano intervenuti sospensione cautelare dal servizio e procedimento penale concluso con condanna, o comunque con accertamento di responsabilità per i medesimi fatti (Cons. St., sez. IV, 7.3.2001, n. 1312 e 28.5.1999, n. 888; Cons. St., sez. VI, 22.3.2001, n. 1695 e 13.5.2011, n. 2916). Detta retroattività va ricondotta alla data di intervenuta sospensione cautelare dal servizio, quando quest'ultima risulti disposta appunto per i fatti, oggetto di valutazione di responsabilità, in sede prima penale e poi disciplinare (sotto quest'ultimo profilo, non senza riconsiderazione dell'intera fattispecie, nell'ottica di interesse pubblico propria del rapporto di impiego: cfr. Cons. St., Ad.Plen., 28.2.2002, n. 2, punto 8.1”.*

L'applicabilità dell'art. 191 del d.p.r. n. 1092/1973 - che fa decorrere la pensione dalla data della cessazione dal servizio del dipendente - non è, pertanto, in contrasto con i canoni ermeneutici adottati dal Giudice di prime cure, in quanto la pensione decorre dalla detta data soltanto a patto che - a quella data - il dipendente abbia effettivamente maturato il diritto alla pensione: circostanza questa ampiamente smentita nella fattispecie, essendo l'odierno appellante cessato sin dall'anno 2003, allorquando per il conseguimento del



diritto a pensione ordinari erano stabilite le seguenti opzioni: il raggiungimento dell'anzianità massima prevista dall'ordinamento di appartenenza e al conseguimento di 53 anni di età oppure al compimento di anni 35 di servizio utile e anni 56 di età oppure al compimento di anni 37 di servizio utile. I detti requisiti non erano maturati per il OMISSIS, alla data del primo provvedimento di sospensione cautelare.

4. Nella cornice normativa e giurisprudenziale sopra delineata non può trovare ingresso neppure l'ultima delle censure veicolate a mezzo del gravame. Indubbiamente era a carico dell'Amministrazione l'onere di attivare la procedura disciplinare tempestivamente, in maniera tale da garantire gli effetti voluti al provvedimento disciplinare. E, tuttavia, la sentenza penale di primo grado era riformata dalla Corte d'appello di Roma che, con decisione n. OMISSIS del OMISSIS, dichiarava di non doversi procedere nei confronti del ricorrente per prescrizione di tutti i capi di imputazione residui a lui ascritti. Il Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Napoli già in data 31.10.2016 notificava all'interessato l'avvio di un procedimento disciplinare, proponendo l'irrogazione della destituzione e ritenendo la condotta del ricorrente - sebbene non sanzionata penalmente - incompatibile con lo status di appartenente alla Polizia di Stato. Si può pertanto ritenere che, tenuto conto dei tempi necessari al decorso del termine di impugnazione della sentenza penale ai fini della irrevocabilità e della sospensione feriale del detto termine, l'avvio del procedimento



disciplinare sia stato tempestivo persino rispetto al più ristretto termine che l'art.9, comma 2, l. n. 19/1990 impone esclusivamente nel caso di sentenza penale irrevocabile di condanna (*"centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna"*) e che, quindi, non sarebbe stato applicabile nel caso di specie, considerata l'assoluzione penale per prescrizione. In ogni caso, la tardiva attivazione del procedimento disciplinare non incide sul collegamento funzionale tra la misura disciplinare provvisoria (sospensione) e quella definitiva (destituzione) sopra evidenziata, e costituisce semmai motivo di eventuale illegittimità del provvedimento in sede di impugnativa dinanzi ai giudici amministrativi, qui mancata.

6. Nei termini sopra precisati, l'appello non merita, conclusivamente, accoglimento e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 700,00 per ciascuna delle amministrazioni appellate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024.

L'Estensore

Il Presidente



SENT. 223/2024

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 9 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)